



# PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

## DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2019, il giorno 22, del mese di Febbraio alle ore 17:15, nella sede della Provincia, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

**PROT. GEN. N. 5011/2019      DECRETO N. 25**

**AGGIORNAMENTO ARTT. 19, 39 E CAPO II DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE  
SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.**

## IL PRESIDENTE

Su proposta del Segretario Generale

Richiamati:

- la L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019 – 2021 approvato con decreto presidenziale n. 2718/9 del 31.1.2019;

Ritenuto necessario modificare le previsioni del vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in modo da renderle coerenti con il nuovo assetto degli organi della Provincia, come delineato dalla L. 56/2014 (Legge Delrio);

Ritenuto necessario, inoltre, adeguare la disciplina riguardante l’attribuzione degli incarichi, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità ed in linea con la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, in capo agli organi politici, e funzioni gestionali, in capo alle figure dirigenziali;

Dato atto che occorre, inoltre, tenere conto del nuovo orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3.8.2018 e dall’Anac nelle linee guida n. 12 del 24.10.2018 in materia di incarichi legali;

Precisato che le disposizioni del regolamento da sottoporre a modifica sono:

- art. 19 “*Ufficio di Presidenza e Segreterie particolari della Giunta o degli assessori*”;
- art. 39 “*Modalità per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione a tempo determinato*”;
- capo II (art. 40 e ss.) “*Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione*”;

e che, relativamente al capo II, l’articolazione viene modificata come di seguito precisato:

- l'art. 40 bis “*Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi*” diventa l'art. 41;
- l'art. 40 ter “*Criteri e modalità di conferimento*” diventa l'art. 41 bis;
- l'art. 40 quater “*Procedura comparativa*” diventa l'art. 41 ter;
- l'art. 40 quinquies “*Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa*” diventa l'art. 41 quater;
- l'art. 40 sesties “*Individuazione del collaboratore e stipula del contratto*” diventa l'art. 41 quinquies;
- l'art. 40 septies “*Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi*” diventa l'art. 41 sesties;
- l'art. 40 opties “*Corrispettivo*” diventa l'art. 41 septies;
- gli artt. 41 “*Collaborazioni coordinate e continuative*” e 41 bis “*Incarichi Legali*” sono eliminati.

Vista la proposta di modifica del Regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Segretario Generale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti in merito alla regolarità contabile;

## DECRETA

1. di approvare, in relazione alle premesse, le modifiche al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi negli artt. 19 e 39 e nel capo II, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di comunicare il presente atto al Dirigente del Servizio Affari Generali – Istituzionali e Risorse Umane per il seguito di competenza;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere e dunque efficace dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 11, c. 6 dello Statuto Provinciale.

## REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ATTUALE ARTICOLAZIONE	MODIFICA
<p><b>ART. 19 – UFFICIO DI PRESIDENZA E SEGRETERIE PARTICOLARI DELLA GIUNTA O DEGLI ASSESSORI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Giunta Provinciale può stabilire la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, denominato Ufficio di Presidenza, nonché di uffici posti alle dirette dipendenze funzionali della Giunta o di ciascun Assessore, di supporto per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge.</li> <li>2. Il Presidente, con proprio decreto, assegna all'Ufficio di Presidenza e agli Uffici della Giunta o degli Assessori uno o più dipendenti dell'Ente. All'Ufficio di Presidenza possono essere assegnati anche collaboratori assunti con contratto a tempo determinato scelti dal Presidente su base fiduciaria per periodi non superiori alla durata del mandato elettivo.</li> <li>3. Su richiesta del Presidente del Consiglio e dei Capi Gruppo Consiliari, la Giunta può stabilire la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio Provinciale unitamente ai Gruppi Consiliari.</li> <li>4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti, su base fiduciaria, su segnalazione dei rispettivi Amministratori. Gli addetti agli uffici di Presidenza o degli Assessori restano assegnati ai rispettivi Servizi e svolgono anche le attività previste dal piano annuale degli obiettivi sotto la direzione del dirigente responsabile.</li> </ol>	<p><b>ART. 19 – UFFICIO DI PRESIDENZA E UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Con decreto presidenziale si può stabilire la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente, denominato Ufficio di Presidenza, nonché di uffici di supporto per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge agli organi di direzione politica.</li> <li>2. Il Presidente, con proprio decreto, assegna all'Ufficio di Presidenza e agli Uffici di cui al primo comma uno o più dipendenti dell'Ente. A tali uffici possono essere assegnati dipendenti o collaboratori assunti con contratto a tempo determinato per periodi non superiori alla durata del mandato elettivo.</li> <li>3. I dipendenti addetti all'Ufficio di Presidenza e agli Uffici di cui al primo comma restano assegnati ai rispettivi Servizi e svolgono anche le attività previste dal piano annuale degli obiettivi sotto la direzione del dirigente responsabile.</li> </ol>
<p><b>ART. 39 – MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'individuazione del soggetto da incaricare è effettuata dal Presidente con provvedimento motivato.</li> <li>2. Il conferimento dell'incarico avviene a</li> </ol>	<p><b>ART. 39 – MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'individuazione del soggetto da incaricare è effettuata dal Presidente con provvedimento motivato.</li> <li>2. Il conferimento dell'incarico avviene a</li> </ol>

<p>seguito di una procedura, curata dal Servizio competente in materia di risorse umane, che consta delle seguenti fasi:</p> <p>a) pubblicazione di un avviso con il quale si manifesta la volontà della Provincia di conferire l'incarico; il bando deve altresì contenere la descrizione delle prestazioni da svolgere, il corrispettivo spettante, i requisiti richiesti e il termine di presentazione delle domande;</p> <p>b) scelta diretta da parte del Presidente fra i candidati ammessi previa verifica comparativa dei requisiti richiesti.</p> <p>3. Il possesso dei requisiti deve risultare da adeguata documentazione, nella quale va in ogni caso compreso il curriculum e deve esserne dato atto nel provvedimento di conferimento dell'incarico.</p> <p>4. Qualora il soggetto prescelto sia un dipendente dell'Amministrazione il suo rapporto di impiego è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato a tempo determinato. La Giunta dispone la riassunzione del dipendente nel precedente posto d'organico lasciato temporaneamente vacante con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione del rapporto a tempo determinato. Il rapporto di lavoro è altresì risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato a tempo determinato nel caso in cui l'incarico dirigenziale o di alta specializzazione a tempo determinato sia conferito da altra Pubblica Amministrazione, previo nulla osta dell'Ente e nel limite del 5% della dotazione organica dell'area direttiva. In tal caso la Giunta Provinciale dispone la riassunzione del dipendente, su domanda dello stesso, in un posto di pari categoria con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione del rapporto a tempo determinato.</p> <p>5. La presente disposizione si applica anche nel caso di nomina del Direttore Generale.</p>	<p>seguito di una procedura, curata dal Servizio competente in materia di risorse umane, che consta delle seguenti fasi:</p> <p>a) pubblicazione di un avviso con il quale si manifesta la volontà della Provincia di conferire l'incarico; il bando deve altresì contenere la descrizione delle prestazioni da svolgere, il corrispettivo spettante, i requisiti richiesti e il termine di presentazione delle domande;</p> <p>b) preselezione dei candidati svolta dal Servizio competente in materia di risorse umane sulla base della valutazione dei curricula, attraverso la quale sono individuati i candidati in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso nell'avviso;</p> <p>c) selezione da parte di una Commissione composta dal Segretario generale, con funzioni di Presidente, e da altri due componenti (Dirigenti interni o esperti esterni), svolta con le modalità specificate nell'avviso, al fine di individuare una rosa di candidati da sottoporre al Presidente; la Commissione potrà avvalersi del supporto di un esperto in materia di valutazione e selezione del personale;</p> <p>d) scelta del Presidente all'interno della rosa di candidati preselezionati.</p> <p>3. Il possesso dei requisiti deve risultare da adeguata documentazione, nella quale va in ogni caso compreso il curriculum e deve esserne dato atto nel provvedimento di conferimento dell'incarico.</p> <p>4. Qualora il soggetto prescelto sia un dipendente dell'Amministrazione il suo rapporto di impiego è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato a tempo determinato. La Provincia dispone la riassunzione del dipendente nel precedente posto d'organico lasciato temporaneamente vacante con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione del rapporto a tempo determinato. Il rapporto di lavoro è altresì risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato a tempo determinato nel caso in cui l'incarico dirigenziale o di alta specializzazione a tempo determinato sia</p>
---	---

	<p>conferito da altra Pubblica Amministrazione, previo nulla osta dell'Ente e nel limite del 5% della dotazione organica dell'area direttiva. In tal caso la Provincia dispone la riassunzione del dipendente, su domanda dello stesso, in un posto di pari categoria con decorrenza dal giorno successivo a quello di cessazione del rapporto a tempo determinato.</p> <p>5. La presente disposizione si applica anche nel caso di nomina del Direttore Generale.</p>
<p><b>ART. 40 – AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>1. Fermo restando il principio secondo il quale la Provincia esercita le proprie funzioni amministrative e svolge i compiti ad essa attribuiti dall'ordinamento avvalendosi di norma del proprio personale, le disposizioni del presente capo disciplinano il conferimento di incarichi a soggetti individuali estranei all'Amministrazione aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo occasionale, professionale o coordinato e continuativo, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165/01, dall'art. 110 c. 6 del D.Lgs. n. 267/00 e dall'art. 3 c. 55 e 56 della L. 24.12.2007 n. 244 come sostituiti dall'art. 46 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in L. 6.8.2008 n. 133 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>2. Restano esclusi dal campo di applicazione delle presenti disposizioni, ovvero soggetti a specifica regolamentazione:</p> <p>a) gli incarichi professionali di progettazione e quelli attinenti ad attività tecniche connesse con la realizzazione di opere pubbliche, che restano disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006 (artt. 90-91), dal relativo regolamento di attuazione e dal regolamento provinciale dei contratti. Rientrano in tali incarichi la partecipazione alle Commissioni Giudicatrici di cui art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 e le attività di collaudo o di verifica di conformità di cui agli artt. 120 comma 2 bis e 91 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006;</p> <p>b) gli incarichi professionali inerenti attività notarili e quelli conferiti per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente o ad essi connessi, nonché gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione in ragione del carattere</p>	<p><b>ART. 40 – AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>1. Fermo restando il principio secondo il quale la Provincia esercita le proprie funzioni amministrative e svolge i compiti ad essa attribuiti dall'ordinamento avvalendosi di norma del proprio personale, le disposizioni del presente capo disciplinano il conferimento di incarichi a soggetti individuali estranei all'Amministrazione aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo occasionale, professionale o di collaborazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia ed in particolare dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165/01, dall'art. 110 c. 6 del D.Lgs. n. 267/00 e dall'art. 3 c. 56 della L. 24.12.2007 n. 244 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>2. Restano esclusi dal campo di applicazione delle presenti disposizioni, ovvero soggetti a specifica regolamentazione:</p> <p>a) gli incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria e architettura disciplinati dall'art. 59 e ss. del D. Lgs. 50/2016;</p> <p>b) le nomine quali componenti di Commissioni previste per legge, disciplinate da specifiche disposizioni, nonché gli incarichi ai componenti del Collegio di Revisione e dell'OIV, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.</p> <p>c) gli incarichi ai domiciliatari legali dell'Ente, ove si intenda procedere all'affidamento, ad un unico soggetto per un periodo continuativo, di più incarichi nel medesimo foro.</p> <p>d) eventuali altri incarichi inerenti attività professionali disciplinati da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>3. Le nomine dei componenti delle commissioni di gara e di concorso e di eventuali figure a supporto delle commissioni non comportano</p>

<p>prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità.</p> <p>c) gli incarichi per attività di informazione e comunicazione nella pubblica amministrazione limitatamente agli aspetti disciplinati dalla L. 07/06/2000 n. 150 e dal DPR 21/09/2001 n.422;</p> <p>d) eventuali altri incarichi inerenti attività professionali disciplinati da specifiche disposizioni di legge.</p>	<p>l'applicazione puntuale delle norme di cui al presente capo, ma si conformano ai principi ivi contenuti di trasparenza ed imparzialità. In particolare l'individuazione dei componenti avviene previa valutazione di più possibili candidature.</p>
<p><b>ART. 40 bis – PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI</b></p> <p>1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio la Provincia può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria che abbiano maturato un'adeguata esperienza professionale nelle materie oggetto dell'incarico non inferiore ad 1 anno. Per gli incarichi con contratto di lavoro autonomo professionale si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.</p> <p>2. Nell'atto che dispone il ricorso alla collaborazione esterna, oltre alle motivazioni che giustificano tale ricorso, si deve attestare:</p> <p>c) che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;</p> <p>d) che si riferisce ad attività previste dalla legge o in programmi approvati dal Consiglio e che sussiste la necessità di procedere mediante incarico esterno per la realizzazione di tali attività;</p>	<p><b>ART. 41 – PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI</b></p> <p>1. Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, da svolgere mediante contratti di lavoro autonomo, l'Amministrazione accerta, in via preliminare, la presenza all'interno di risorse umane disponibili che risultino in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico.</p> <p>2. In caso di esito negativo, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, lavoro autonomo occasionale, professionale o di collaborazione, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria che abbiano maturato un'adeguata esperienza professionale nelle materie oggetto dell'incarico non inferiore ad 1 anno. Per gli incarichi con contratto di lavoro autonomo professionale si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.</p> <p>Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di</p>

<p>e) che rientra nel limite di spesa annua fissato nel Bilancio di previsione dell'Amministrazione;</p> <p>f) che è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente attraverso una reale ricognizione da svolgersi in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione, specificando i titoli, le competenze e l'esperienza richiesti;</p> <p>g) che si tratta di una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata.</p> <p>Con il medesimo atto devono essere determinate le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi o elenchi professionali, esperienze e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario, nonché durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo può essere indicato in misura fissa, ovvero quale limite massimo di spesa qualora si intenda farne oggetto di contrattazione.</p> <p>3. L'avvio di ciascuna procedura per il conferimento di incarico esterno dev'essere comunque preceduta da apposita informativa alla Giunta Provinciale contenente anche l'espressa indicazione degli atti di approvazione dei progetti e obiettivi da realizzare.</p> <p>4. L'atto di cui al precedente c. 2 è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale.</p>	<p>responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.</p> <p>3. Nell'atto che dispone il ricorso alla collaborazione esterna, oltre alle motivazioni che giustificano tale ricorso, si deve attestare:</p> <p>a) che è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente attraverso una reale ricognizione da svolgersi, specificando i titoli, le competenze e l'esperienza richiesti;</p> <p>b) che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;</p> <p>c) che si riferisce ad attività previste dalla legge o in programmi approvati dal Consiglio, in particolare il DUP, e che sussiste la necessità di procedere mediante incarico esterno per la realizzazione di tali attività;</p> <p>d) che rientra nel limite di spesa annua fissato nel Bilancio di previsione dell'Amministrazione;</p> <p>d) che si tratta di una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata.</p> <p>Con il medesimo atto devono essere determinate le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi o elenchi professionali, esperienze e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario, nonché durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo può essere indicato in misura fissa, ovvero quale limite massimo di spesa qualora si intenda farne oggetto di contrattazione.</p> <p>4. L'avvio di ciascuna procedura per il conferimento di incarico esterno dev'essere comunque preceduta da apposita informativa al Presidente.</p> <p>5. L'atto di cui al precedente comma 2 è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.</p>
--	---



**ART. 40 TER – CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO**

1. Il Dirigente, ovvero il responsabile di Posizione Organizzativa o l'Alta Professionalità, o figura equivalente, individua di norma i collaboratori esterni a seguito di una procedura comparativa avviata mediante emanazione di un avviso contenente le indicazioni di cui ai punti c) e d) dell'art. 40 bis c. 2, nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, e i criteri e le modalità della comparazione.
2. L'avviso è pubblicato per almeno quindici (15) giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web della Provincia, fatta salva la facoltà di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità.
3. La scelta del soggetto da incaricare deve avvenire comunque a seguito della comparazione fra più soggetti che abbiano presentato la propria candidatura.

**ART. 40 QUATER – PROCEDURA COMPARATIVA**

1. Il Dirigente o figura equivalente competente, di norma, effettua la valutazione personalmente, e comunque per gli incarichi di valore inferiore a € 20.000,00 al netto di IVA e oneri previdenziali. Per gli incarichi di valore superiore, con decisione motivata, il Dirigente può avvalersi di una commissione da lui nominata e presieduta, composta da personale dell'Ente esperto. La partecipazione alla commissione costituisce dovere d'ufficio e non dà titolo a percepire compensi extra.
2. La valutazione è effettuata, secondo i criteri predeterminati, comparando i curricula e le eventuali proposte economiche richieste. I criteri, a titolo indicativo, potranno fare riferimento ai titoli posseduti, alle abilità e all'esperienza professionale maturata in attività afferenti o similari a quelle dell'incarico, alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, ai tempi di realizzazione delle attività, al ribasso del compenso qualora il medesimo sia fatto

**ART. 41 BIS – CRITERI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO**

1. Il Dirigente, o figura equivalente, individua di norma i collaboratori esterni a seguito di una procedura comparativa avviata mediante emanazione di un avviso contenente le indicazioni di cui ai punti dell'art. 41 c. 3, nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, e i criteri e le modalità della comparazione.
2. L'avviso è pubblicato per almeno quindici (15) giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web della Provincia, fatta salva la facoltà di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità e/o di ridurre il numero di giorni di pubblicazione in casi di urgenza indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione e legati al rispetto di termini fissati da soggetti esterni all'Ente.
3. Qualora la tipologia di incarico da conferire lo consenta, l'Amministrazione può operare mediante procedura telematica.
4. La scelta del soggetto da incaricare deve avvenire comunque a seguito della comparazione fra più soggetti che abbiano presentato la propria candidatura.

**ART. 41 TER – PROCEDURA COMPARATIVA**

1. Il Dirigente, o figura equivalente competente, di norma, individua il soggetto da incaricare, previa valutazione da parte di una apposita commissione da lui nominata e presieduta, composta da personale dell'Ente esperto. La partecipazione alla commissione costituisce dovere d'ufficio e non dà titolo a percepire compensi extra.
2. La valutazione è effettuata, secondo i criteri predeterminati, comparando i curricula e le eventuali proposte economiche richieste. I criteri, a titolo indicativo, potranno fare riferimento ai titoli posseduti, alle abilità e all'esperienza professionale maturata in attività afferenti o similari a quelle dell'incarico, alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, ai tempi di realizzazione delle attività, al ribasso del compenso qualora il medesimo sia fatto oggetto di offerta.
3. Valutati i curricula, ove ritenuto utile ed opportuno, il dirigente può disporre un colloquio con i candidati che presentano il

<p>oggetto di offerta.</p> <p>3. Valutati i curricula, ove ritenuto utile ed opportuno, il dirigente può disporre un colloquio con i candidati che presentano il livello professionale maggiormente rispondente all'attività oggetto dell'incarico conferito. L'eventualità del colloquio deve essere indicata nell'avviso.</p>	<p>livello professionale maggiormente rispondente all'attività oggetto dell'incarico conferito. L'eventualità del colloquio deve essere indicata nell'avviso.</p> <p>4. Delle operazioni di scelta dell'incaricato deve essere redato sintetico verbale.</p>
<p><b>ART. 40 quinquies – CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA</b></p> <p>1. Il Dirigente o figura equivalente può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative e, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed economicità e delle disposizioni del presente Regolamento, previa acquisizione del curriculum, quando ricorre uno dei seguenti presupposti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui all'art. 40 quater, fermo restando che le condizioni previste dall'avviso non possono essere modificate;</li> <li>b) l'incarico abbia per oggetto prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;</li> <li>c) quando l'estrema urgenza, determinata da circostanze o eventi imprevedibili o non imputabili all'amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative con la finalità di scongiurare situazioni di pericolo o di danno;</li> <li>d) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, ed in maniera del tutto autonoma, remunerata con un compenso di modica entità assimilabile ad un rimborso spese ma comunque congruo a remunerare la prestazione resa, quali la</li> </ol>	<p><b>ART. 41 QUATER – CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA</b></p> <p>1. Il Dirigente, o figura equivalente, può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative e, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed economicità e delle disposizioni del presente Regolamento, previa acquisizione del curriculum, quando ricorre uno dei seguenti presupposti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sia andata deserta la selezione di cui all'art. 41 quater, fermo restando che le condizioni previste dall'avviso non possono essere modificate;</li> <li>b) l'incarico abbia per oggetto prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni;</li> <li>c) quando l'estrema urgenza, determinata da circostanze e eventi imprevedibili o non imputabili all'amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative con la finalità di scongiurare situazioni di pericolo o di danno;</li> <li>d) per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, ed in maniera del tutto autonoma, remunerata con un compenso di modica entità assimilabile ad un rimborso spese ma comunque congruo a remunerare la prestazione resa, quali la singola docenza e/o la partecipazione a convegni, seminari e simili. Tali prestazioni sono escluse anche da qualsiasi vigente regime di pubblicità.</li> </ol>

<p>partecipazione a convegni, seminari e simili. Tali prestazioni sono escluse anche da qualsiasi vigente regime di pubblicità.</p> <p>e) per prestazioni d'opera dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti dell'Ente, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 583 della L. n. 296/2006 ovvero degli Amministratori locali come individuati dall'art. 77, comma 2 – periodo II del D.Lgs. n. 267/2000 ove l'incarico abbia ad oggetto una singola docenza.</p> <p>2. Il Dirigente o figura equivalente che intende procedere ai sensi del comma 1 pubblica, preventivamente alla stipulazione del contratto, sul sito web dell'Amministrazione, un estratto dell'atto adottato.</p>	<p>2. Il Dirigente o figura equivalente che intende procedere ai sensi del comma 1 pubblica, preventivamente alla stipulazione del contratto, sul sito web dell'Amministrazione, un estratto dell'atto adottato.</p>
<p><b>ART. 40 sesties – INDIVIDUAZIONE DEL COLLABORATORE E STIPULA DEL CONTRATTO</b></p> <p>1. Il Dirigente o figura equivalente approva con determinazione, soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme vigenti e dagli atti approvati dall'Amministrazione in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, le risultanze della procedura svolta e lo schema di contratto ed effettua tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento del rapporto contrattuale. In particolare verifica l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;</p> <p>2. Il contratto è stipulato per iscritto avvalendosi del supporto dell'Ufficio competente in materia di Contratti e deve contenere i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le generalità del contraente;</li> <li>b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;</li> <li>c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico, che si risolve automaticamente alla scadenza indicata, senza obbligo di preavviso;</li> </ol>	<p><b>ART. 41 QUINQUES - INDIVIDUAZIONE DEL COLLABORATORE E STIPULA DEL CONTRATTO</b></p> <p>1. Il Dirigente o figura equivalente approva con determinazione, soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme vigenti e dagli atti approvati dall'Amministrazione in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, le risultanze della procedura svolta e lo schema di contratto ed effettua tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento del rapporto contrattuale.</p> <p>2. Il contratto è stipulato per iscritto avvalendosi del supporto dell'Ufficio competente in materia di Contratti e deve contenere i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le generalità del contraente;</li> <li>b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;</li> <li>c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico, che si risolve automaticamente alla scadenza indicata, senza obbligo di preavviso;</li> <li>d) il luogo in cui viene svolta la</li> </ol>

<ul style="list-style-type: none"> <li>d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;</li> <li>e) l'oggetto della prestazione e la correlazione tra le attività da svolgere e il progetto da realizzare;</li> <li>f) le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento della prestazione e delle eventuali verifiche;</li> <li>g) i profili inerenti la proprietà dei risultati nel caso di incarichi professionali;</li> <li>h) le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività nel caso di incarichi professionali;</li> <li>i) l'ammontare del corrispettivo e gli eventuali rimborsi spese nonché i termini e le modalità per la relativa liquidazione;</li> <li>j) la determinazione delle penali pecuniarie, nel caso di incarichi professionali e le modalità della loro applicazione, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni;</li> <li>k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;</li> <li>l) il foro competente in caso di controversie, escluso il ricorso all'arbitrato.</li> <li>m) l'obbligo per l'incaricato di stipulare una polizza assicurativa per colpa professionale qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, ovvero consista nella redazione di progetti o piani;</li> <li>n) quant'altro necessario a definire compiutamente l'incarico.</li> </ul>	<p>collaborazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) l'oggetto della prestazione e la correlazione tra le attività da svolgere e il progetto da realizzare;</li> <li>f) le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento della prestazione e delle eventuali verifiche;</li> <li>g) i profili inerenti la proprietà dei risultati nel caso di incarichi professionali;</li> <li>h) le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività nel caso di incarichi professionali;</li> <li>i) l'ammontare del corrispettivo e gli eventuali rimborsi spese nonché i termini e le modalità per la relativa liquidazione;</li> <li>j) la determinazione delle penali pecuniarie, nel caso di incarichi professionali e le modalità della loro applicazione, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni;</li> <li>k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;</li> <li>l) il foro competente in caso di controversie, escluso il ricorso all'arbitrato.</li> <li>m) l'obbligo per l'incaricato di stipulare una polizza assicurativa per colpa professionale qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, ovvero consista nella redazione di progetti o piani;</li> <li>n) quant'altro necessario a definire compiutamente l'incarico.</li> <li>o) l'obbligo di rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pena la risoluzione immediata e di diritto del rapporto contrattuale.</li> </ul>
<p>3. Il contratto consiste in un documento da sottoscrivere con firma autografa, ovvero</p>	<p>3. Il contratto consiste in un documento da sottoscrivere, di norma, con firma digitale, ovvero autografa nei casi in cui il prestatore</p>

digitale nei casi consentiti, sia da parte del prestatore d'opera, sia dal rappresentante dell'Amministrazione.

4. La sottoscrizione del contratto e la sua validità sono subordinate alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'apposita autorizzazione qualora l'incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione. Gli incarichi non possono essere attribuiti:

a) a ex dipendenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 165/2001, cessati volontariamente dal servizio con diritto all'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti per pensionamento, come individuati e nei casi stabiliti dall'art. 25, comma 1 della L. n. 724/1994;

b) a soggetti che siano esclusi dall'elettorato attivo, che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento ovvero che siano stati dichiarati decaduti a seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) a soggetti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati;

d) a coloro che abbiano in corso un contenzioso con l'Ente, anche in sede stragiudiziale;

e) a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti);

f) a coloro che, considerati cumulativamente i compensi derivanti da incarichi conferiti da P.A., percepirebbero complessivamente in ragione d'anno a carico delle finanze pubbliche un compenso complessivo superiore a quello del Primo Presidente della Corte di Cassazione pro tempore vigente all'atto del conferimento

d'opera non sia provvisto di firma digitale.

4. La sottoscrizione del contratto e la sua validità sono subordinate alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'apposita autorizzazione qualora l'incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione. Gli incarichi non possono essere attribuiti:

a) ad ex dipendenti dell'Ente o di altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 165/2001, cessati volontariamente dal servizio con diritto all'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti per pensionamento, come individuati e nei casi stabiliti dall'art. 25, comma 1 della L. n. 724/1994, salvo che non si tratti di incarichi a titolo gratuito, come previsto dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90

b) a soggetti che siano esclusi dall'elettorato attivo, che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento ovvero che siano stati dichiarati decaduti a seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) a soggetti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati;

d) a coloro che abbiano in corso un contenzioso con l'Ente, anche in sede stragiudiziale;

e) a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

f) a coloro che, considerati cumulativamente i compensi derivanti da incarichi conferiti da P.A., percepirebbero complessivamente in ragione d'anno a carico delle finanze pubbliche un compenso complessivo superiore a quello del Primo Presidente della Corte di Cassazione pro tempore vigente all'atto del conferimento dell'incarico.

<p>dell'incarico.</p> <p>5. Qualora l'incarico debba essere svolto, anche solo parzialmente, nelle sedi o in locali dell'Amministrazione il Dirigente o figura equivalente che conferisce l'incarico, anche nel caso non rivesta la qualifica di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornisce al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (art. 26 c. 1 lett. b del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81). Lo stesso Dirigente o figura equivalente svolge altresì le ulteriori attività e cura gli adempimenti previsti dall'art. 26 c. 2 e c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008.</p> <p>6. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:</p> <p>α) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali, formalmente rilevate e contestate dal Dirigente del Servizio cui la prestazione è diretta;</p> <p>β) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;</p> <p>χ) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.</p> <p>7. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con l'Ente committente.</p>	<p>5. Qualora l'incarico debba essere svolto, anche solo parzialmente, nelle sedi o in locali dell'Amministrazione il Dirigente o figura equivalente che conferisce l'incarico, anche nel caso non rivesta la qualifica di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornisce al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (art. 26 c. 1 lett. b del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81). Lo stesso Dirigente o figura equivalente svolge altresì le ulteriori attività e cura gli adempimenti previsti dall'art. 26 c. 2 e c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008.</p> <p>6. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:</p> <p>a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali, formalmente rilevate e contestate dal Dirigente del Servizio cui la prestazione è diretta;</p> <p>b) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;</p> <p>c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.</p> <p>d) per inosservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62</p> <p>7. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con l'Ente committente.</p>
<p><b>ART. 40 septies – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI</b></p> <p>1. Gli estremi dei provvedimenti di affidamento degli incarichi esterni, completi dei dati identificativi del collaboratore,</p>	<p><b>ART. 41 SESTIES – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI</b></p> <p>1. In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di trasparenza, tutti i provvedimenti di affidamento degli incarichi</p>

<p>dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata sono pubblicati nella sezione del sito web della Provincia dedicata alla trasparenza. I dati pubblicati devono rimanere disponibili sul sito per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per il tempo stabilito dalle norme e dagli atti dell'Amministrazione vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.</p> <p>2. L'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza sono comunicati semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica a cura del Servizio competente in materia di bilancio e finanze con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Gli incarichi superiori a € 5.000,00 devono essere comunicati anche alla Corte dei Conti a cura del Servizio competente in materia di bilancio e finanze in applicazione dell'art. 1 comma 173 della legge 23.12.2005 n. 266.</p>	<p>esterni, completi dei dati identificativi del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico, del compenso e della durata, sono tempestivamente pubblicati nella sezione del sito web della Provincia dedicata alla trasparenza. I dati pubblicati devono rimanere disponibili sul sito per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per il tempo stabilito dalle norme e dagli atti dell'Amministrazione vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.</p> <p>2. Gli elenchi dei collaboratori esterni, con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico, sono comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001. Gli incarichi di importo superiore a € 5.000,00 devono essere comunicati anche alla Corte dei Conti in applicazione dell'art. 1 comma 173 della legge 23.12.2005 n. 266.</p> <p>3. L'efficacia dei relativi contratti e la conseguente liquidazione del corrispettivo sono subordinate alla pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, nonché della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 40 OPTIES – CORRISPETTIVO</b></p> <p>1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente con prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Amministrazione.</p> <p>2. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 41 SEPTIES – CORRISPETTIVO</b></p> <p>1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente con prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Amministrazione.</p> <p>2. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di</p>

<p>disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Nel provvedimento di liquidazione il Dirigente o figura equivalente dà atto dell'esito dell'incarico, attesta lo stato di realizzazione, anche parziale in caso di acconto, il rispetto dei tempi, il prodotto finale e la sua effettiva utilità per l'Ente.</p>	<p>sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Nel provvedimento di liquidazione il Dirigente o figura equivalente dà atto dell'esito dell'incarico, attesta lo stato di realizzazione, anche parziale in caso di acconto, il rispetto dei tempi, il prodotto finale e la sua effettiva utilità per l'Ente.</p>
<p><b>ART. 41 – COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative è consentito per prestazioni di attività altamente qualificate riconducibili ad uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, da svolgere in un arco di tempo determinato senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario, svincolato dall'inserimento strutturale nell'organizzazione dell'Ente, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica e prestabilita.</li> <li>2. Per l'affidamento degli incarichi di co.co.co. si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di collaborazioni esterne. Di norma, la valutazione dei candidati è effettuata dalla commissione prevista dall'art. 40 quater mediante espletamento di una o più prove con formazione di graduatoria di merito.</li> <li>3. Il compenso è determinato in misura non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro per livelli professionali analoghi, comunque nel rispetto dei criteri di equità e proporzionalità.</li> <li>4. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si applica comunque il protocollo d'intesa sottoscritto nel 2003 dalla Provincia, dalla R.S.U. e dalle Organizzazioni Sindacali, salvo che leggi sopravvenute non prevedano condizioni di miglior favore per i collaboratori.</li> </ol>	<p>eliminato</p>
<p><b>ART. 41 BIS – INCARICHI LEGALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'affidamento di incarichi legali esterni, siano essi di rappresentanza e difesa in giudizio, ovvero di mera consulenza, è consentito soltanto quando l'Ufficio Legale interno si sia dichiarato indisponibile per eccessivo carico di lavoro od abbia convenuto sulla opportunità dell'incarico</li> </ol>	<p>eliminato</p>



ove la particolare complessità della fattispecie da esaminare richiede una specifica ed approfondita esperienza professionale nella materia. In tali casi l'indicazione del professionista è demandata all'organo competente ad adottare il provvedimento finale.

2. Gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché quelli di domiciliazione, sono affidati secondo le modalità, le procedure ed i criteri di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti. Per l'acquisizione di pareri pro-veritate o comunque particolarmente autorevoli per la fama e/o la posizione ricoperta dal professionista, nonché nei casi di estrema urgenza si può prescindere dall'espletamento di procedure comparative.
3. Nei casi in cui si ritenga di procedere all'affidamento diretto ai sensi del comma 2 potrà essere utilizzato anche un apposito elenco di professionisti di provata esperienza da formare a cura dell'Ufficio Legale interno sulla base dei criteri di competenza e specializzazione fra gli avvocati iscritti nell'albo della Provincia di Forlì – Cesena.
4. Non possono essere conferiti incarichi legali agli avvocati che hanno vertenze con l'Amministrazione o che hanno assunto il patrocinio di cause contro l'Amministrazione o avverso enti, associazioni, fondazioni, istituzioni consorzi, aziende e società costituiti o partecipati dalla Provincia, che hanno contravvenuto al dovere di fedeltà o hanno violato altri doveri professionali nei confronti dell'Amministrazione, ovvero che siano sottoposti a procedimento penale.



## PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 5011 del 22/02/19 )

**PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000**

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Segretario Generale

- esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.  
 esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 22/02/19

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Francesca Bagnato)

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

- Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

- esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  
 esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE  
(Dr. Mauro Maredi)

- Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 22/2/19

IL DIRIGENTE  
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

**IL PRESIDENTE**

*FRATTO GABRIELE ANTONIO*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*BAGNATO FRANCESCA*